

Allegato "A" al n. 36435/18175 di Repertorio

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1.1. E' costituita la Fondazione denominata "**FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA EDITH STEIN- Ente del Terzo Settore**" istituita per iniziativa DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO DELLA FAMIGLIA ONLUS di Cinisello Balsamo, ASSOCIAZIONE CENTRO DELLA FAMIGLIA DEL DECANATO DI BRESCO, CENTRO ASSISTENZA FAMIGLIA di Desio, ASSOCIAZIONE INTERDECANALE LA FAMIGLIA ONLUS di Seregno.

La Fondazione utilizzerà, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

1.2. La Fondazione ha sede legale in **Cinisello Balsamo**.

1.3. La variazione di indirizzo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato al RUNTS, presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017 ed eventuali comunicazioni dovranno essere disposte se previste per legge.

1.4. La Fondazione potrà aprire ulteriori sedi operative sul territorio regionale, ove ciò sia funzionale al perseguimento delle finalità di interesse generale.

1.5. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopo

2.1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale attraverso la promozione, il sostegno e l'assistenza alla persona, alla coppia, alla famiglia e alla maternità:

- in riferimento ai valori della visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia, finalizzata alla promozione umana e al rispetto della persona nella sua responsabilità etica e del suo cammino di crescita;

- a sostegno delle iniziative che la Diocesi di Milano propone attraverso i suoi organismi pastorali condividendone la finalità del vero bene della persona, della coppia, della famiglia e l'attenzione alla sessualità e alla vita.

2.2. La Fondazione rappresenta una concreta attuazione dell'impegno della comunità cristiana ambrosiana secondo il principio di sussidiarietà della Dottrina sociale a favore dell'importante e delicata realtà familiare

2.3. In particolare, la Fondazione, persegue le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, operando nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) (interventi e servizi sociali), b) (interventi e prestazioni sanitarie), c) (prestazioni socio-sanitarie), d) (attività culturali di interesse sociale con finalità educativa), l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, del D.Lgs 117/2017.

2.4. La Fondazione aderisce alla Federazione Lombarda Centri di Assistenza alla Famiglia (FeLCeAF - ETS), condividendone le finalità e le norme statutarie.

Articolo 3

Attività

3.1. La Fondazione, al fine di perseguire le finalità di interesse generale negli ambiti di cui al precedente articolo, intende indicativamente svolgere le seguenti attività:

- 1. Promuovere e gestire interventi sociali:

- a) assistendo i singoli, le coppie e le famiglie nelle loro necessità di carattere sociale, per promuoverne migliori condizioni di vita e di autonomia;
- b) assistendo donne, uomini e minori che abbiano subito violenze, maltrattamenti e abusi;
- c) realizzando, anche in collaborazione con altri enti, progetti di rilevanza sociale sul territorio, in particolare per sviluppare la coesione della comunità locale;
- d) attuando eventuali specifiche forme di convenzione e accordo con la pubblica amministrazione locale per la presa in carico di persone, coppie e famiglie in situazione di fragilità sociale.

2. Prendersi cura della persona nel suo complesso lungo tutte le fasi del ciclo di vita, erogando prestazioni sanitarie a carattere preventivo, diagnostico, terapeutico e/o riabilitativo, afferenti alle aree:

- a) dello sviluppo della persona, per eventuali disturbi che possano ostacolare il benessere psico-fisico-sociale dell'individuo;
- b) evolutiva, per uno sviluppo armonico del minore, anche nel caso di disturbi specifici dell'apprendimento;
- c) della prevenzione e cura della persona e della sua salute.

3. Promuovere e gestire l'attività di consultorio familiare nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di consultori familiari, garantendo una serie di servizi di sostegno, prevenzione e assistenza alla famiglia, alla coppia e, in genere, alla persona.

4. Promuovere e gestire attività culturali di interesse sociale con finalità educative organizzando eventi per favorire la crescita della persona, l'inclusione e il progresso sociale

5. Promuovere e gestire

- a) attività e corsi di formazione, anche per adulti, inerenti la prevenzione del disagio e il contrasto alla dispersione scolastica
- b) attività educative mirate alle conoscenze, competenze e consapevolezze per il miglioramento delle dinamiche relazionali, evolutive, comportamentali anche in relazione al contrasto del fenomeno del bullismo.

3.2 La Fondazione, in via strumentale, cura la formazione:

- a) in ordine alle implicazioni etiche e morali custodite dalla tradizione e dal magistero della Chiesa, in riferimento alla visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia delle persone impegnate nei propri organi statutari e del personale direttivo e di tutti coloro mediante i quali sono svolte le attività della Fondazione.
- b) più specifica di natura scientifica rivolta al personale direttivo e a tutti coloro mediante i quali sono svolte le attività della Fondazione.

La formazione interna, di cui al capoverso precedente, può essere organizzata anche in collaborazione con FeLCeAF, con i competenti organismi diocesani, con le università e gli enti e istituti scientifici e di ricerca.

3.3. La Fondazione può collegarsi ad altri enti che perseguono analoghe finalità, convenzionandosi con essi o partecipando agli stessi.

3.4. Può, inoltre, collegarsi a università, istituzioni di cultura e di ricerca, istituzioni scientifiche.

3.5. La Fondazione potrà, altresì, svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.6. La Fondazione potrà compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi quale, a titolo esemplificativo:

- a) gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari anche a medio o a lungo termine, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- d) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione facenti parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
- f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, al fine di perseguire con maggiore efficacia le proprie finalità istituzionali;
- g) costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo, nei limiti consentiti dalla legge.

3.7. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che le attività svolte dalla Fondazione vengano adeguate al mutato contesto sociale, purché nel rispetto dello scopo.

3.8. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari che sarà obbligo iscrivere in un apposito registro, ove svolgano la loro attività in modo non occasionale.

3.9. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione, inoltre, ha l'obbligo di assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017. Si applicano gli articoli 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 4

Partecipanti della Fondazione

4.1. Gli enti fondatori sono membri della Fondazione, con la qualifica di Partecipanti.

4.2. Possono altresì diventare membri della Fondazione con la medesima qualifica di Partecipanti, se ammessi dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ai sensi dell'articolo 10, lettera o), gli enti e le persone giuridiche, pubbliche e private, che condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso.

4.3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 5

Esclusione e recesso

5.1. Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento degli obblighi di contribuzione assunti conformemente al presente statuto;
- b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

5.2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Articolo 6

Patrimonio

6.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione
- b) dai beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti e a ciò destinati.

6.2. Esso si incrementa per effetto:

- a) dei conferimenti dei Partecipanti, delle elargizioni fatte da altri enti e soggette per espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- b) dei residui di gestione non utilizzati, a ciò assegnati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

6.3. Il mutamento nella composizione dei cespiti patrimoniali non costituisce modifica dello statuto.

6.4. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 7

Mezzi di funzionamento

7.1. Costituiscono mezzi di funzionamento tutti i beni e le risorse, diversi dal Patrimonio, ed in particolare:

- a) le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
- b) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- c) le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dai Fondatori, dai Partecipanti o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati;
- d) proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale di cui all'art. 5 e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- e) le eventuali donazioni o i lasciti testamentari che non sono espressamente destinati a patrimonio;
- f) i fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 8

Organi della Fondazione

8.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione,
- b) il Presidente e il Vicepresidente,
- c) l'Assemblea dei Partecipanti,
- d) l'Organo di controllo di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

8.2. Gli organi di cui alle lettere a), b), e d) così individuati restano in carica tre esercizi sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro elezione.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

9.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 9 (nove) membri. Il numero complessivo dei consiglieri per ciascun mandato è determinato dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano contestualmente alla nomina dei consiglieri di sua competenza.

9.2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati come segue:

- a) un consigliere dal Presidente di FeLCeAF;
- b) fino ad un massimo di 8 consiglieri dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano come segue:

I. scegliendone anzitutto uno per ciascuna terna di candidati proposta dall'Assemblea dei Partecipanti ai sensi dell'articolo 15.6, lettera b),

II. scegliendo gli altri liberamente.

L'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano provvede alla nomina dei Consiglieri definendo contestualmente il loro numero complessivo ai sensi dell'articolo 9.1. L'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano non può integrare successivamente il loro numero.

9.3. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati solo per tre mandati consecutivi.

9.4. Il Presidente, almeno quarantacinque giorni antecedenti la data di scadenza del Consiglio, provvede a richiedere, ai sensi dell'art. 9.2 lett. a), al Presidente di Fe.L.Ce.AF – ETS la nomina del consigliere di sua competenza e convoca l'Assemblea dei Partecipanti per l'individuazione delle terne di candidati, ai sensi dell'articolo 15.6, lettera b), che verranno tempestivamente trasmesse all'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano per le nomine di cui all'art. 9.2 lettera b) I.

9.5. I Consiglieri rimangono comunque in carica sino a che i loro successori non abbiano accettato la nomina.

9.6. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

9.7. In ogni caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere a richiedere la nomina del sostituto a coloro cui spetta di diritto.

9.8. Il sostituto dovrà essere nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della notizia dell'avvenuta cessazione.

9.9. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

9.10. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

9.11. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 10

Competenze del Consiglio di Amministrazione

10.1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

10.2. Il Consiglio di Amministrazione, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) definisce il piano annuale di attività della Fondazione dopo aver consultato l'Assemblea dei Partecipanti;
 - b) istituisce eventuali Commissioni con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
 - c) adotta eventuali regolamenti interni;
 - d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
 - e) individua le attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e documenta il carattere secondario e strumentale delle stesse, ai sensi del co. 6 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - f) predispone e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e delibera sulle modifiche da apportare al bilancio preventivo laddove necessario;
 - g) chiede all'Assemblea dei Partecipanti il parere sul bilancio preventivo;
 - h) delibera il mutamento nella composizione dei cespiti patrimoniali di cui all'articolo 6.3;
 - i) assume i dipendenti e i collaboratori retribuiti;
 - j) adotta i provvedimenti disciplinari di maggior rilievo e risolve i contratti con i dipendenti e i collaboratori retribuiti;
 - k) delibera sulle proposte di modifica dello statuto nonché sulla proposta di trasformazione o fusione dell'ente;
 - l) delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo e alla nomina del liquidatore;
 - m) elegge il Vicepresidente;
 - n) nomina, se del caso, il Direttore generale su proposta del Presidente determinandone i poteri, il compenso nei limiti di legge e la durata in carica;
 - o) nomina, se del caso, il Coordinatore delle unità di offerta;
 - p) ammette i Partecipanti ai sensi dell'articolo 4;
 - q) determina la misura minima dei contributi cui sono tenuti i Partecipanti;
 - r) chiede all'Ordinario diocesano la nomina del Consulente ecclesiale;
 - s) nomina il Consulente etico o i Consulenti etici, sentito l'Ordinario diocesano.
- 10.3. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, può delegare al Presidente e/o a uno o più dei suoi componenti e/o al Direttore Generale particolari funzioni di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza dell'ente.
- 10.4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 11.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o l'Organo di Controllo e, se nominato, di Revisione Legale, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
- 11.2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo (fisico e/o virtuale) di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di ciascun Consigliere e dell'Organo di controllo. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni di cui al successivo art. 11.5.

11.3. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

11.4. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri e l'Organo di Controllo.

11.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

11.6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio.

11.7. Alle riunioni possono partecipare i soggetti di cui all'art.14.

Articolo 12

Quorum

12.1. Salvo quanto previsto ai successivi commi, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

12.2. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

12.3. Le proposte di modifica del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei membri in carica.

12.4. Le proposte di trasformazione, di fusione o di estinzione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei membri in carica.

12.5. Qualora il valore di quorum non fosse un'unità intera si deve arrotondare il risultato all'unità intera superiore.

Articolo 13

Il Presidente

13.1. Il Presidente è nominato dall'Ordinario della Diocesi di Milano tra i membri del Consiglio di Amministrazione e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

13.2. Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- e) in caso di necessità e urgenza adotta le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

13.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 14

L'Organo di controllo e la Revisione legale

14.1. La Fondazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, ai sensi di quanto previsto nell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

14.2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.3. L'Organo di controllo svolge le funzioni ed i compiti di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, oltre alle funzioni che ad esso siano assegnate da altre disposizioni di legge.

14.4. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, diviene obbligatoria la revisione legale dei conti. L'Organo di Controllo può esercitare anche tali compiti, ove sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

14.5. La nomina dell'Organo di controllo spetta all'Assemblea dei Partecipanti. Qualora sia nominato un Organo di controllo collegiale, la carica di Presidente dell'Organo di controllo viene attribuita dall'Assemblea dei Partecipanti all'atto della nomina dell'organo stesso.

14.6 L'Organo di Controllo dura in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e comunque sino all'accettazione dell'incarico del successore.

14.7. L'Organo di Controllo ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

14.8 Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano per quanto compatibili le previsioni relative alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in quanto compatibile.

14.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

14.10 Qualora, per due esercizi consecutivi, vengano superati due dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione provvede a incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo, qualora i suoi componenti siano iscritti al registro dei revisori legali o un revisore legale o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

14.11 La decisione di affidare l'incarico di revisione legale dei conti all'Organo di controllo spetta all'Assemblea dei Partecipanti.

Articolo 15

Assemblea dei Partecipanti

15.1. L'Assemblea è composta dai Partecipanti ammessi come tali con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 4.

15.2. È presieduta dal Presidente della Fondazione e deve essere convocata almeno una volta l'anno e ogniqualvolta occorre definire le terne per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

15.3. L'Assemblea dei Partecipanti è, inoltre, convocata dal Presidente della Fondazione ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Partecipanti o l'organo di controllo e/o di revisione legale, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

15.4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo (fisico o virtuale) di svolgimento della riunione, è inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di ciascun Partecipante.

15.5. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

15.6. All'Assemblea dei Partecipanti compete:

- a) formulare proposte per le attività da svolgere;
- b) definire, come da Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, fino a un massimo di cinque terne di nomi all'interno delle quali l'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano sceglierà i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare l'organo di controllo e, se ritenuto o previsto per legge, il revisore legale;
- d) dare pareri non vincolanti sui progetti di gestione e sul bilancio preventivo;
- e) dare pareri non vincolanti sulle modifiche dello statuto, nonché sulle proposte di trasformazione, fusione o estinzione della Fondazione.

15.7. L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Partecipanti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera, sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti.

15.8. Qualora non vi sia l'Assemblea dei Partecipanti o qualora essa non provveda alla nomina dell'Organo di controllo e del revisore legale, a ciò provvede l'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano sentito il Presidente di FeLCeAF.

Articolo 16

Gratuità delle cariche

16.1. Tutte le cariche statutarie sono gratuite salvo che per l'Organo di controllo e il revisore legale per i quali può essere previsto dal Consiglio di Amministrazione un compenso nei limiti di legge. È ammesso il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, se preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Direttore Generale

17.1. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla gestione dell'ente. Ha le attribuzioni previste da regolamento e/o dall'atto di nomina.

17.2. Il Direttore Generale risponde direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

17.3. Partecipa se richiesto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

17.4. Coordina ed armonizza tra loro le attività e le scelte operate dai Coordinatori delle unità d'offerta, nominati ai sensi dell'articolo 10.2, lettera o).

17.5. Nel caso di mancata nomina del Direttore Generale, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Presidente.

Articolo 18

Bilancio di Esercizio

18.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale, inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre.

18.2. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro la fine dell'esercizio precedente. In esso sono indicati i preventivi di spesa e il fabbisogno finanziario delle attività della Fondazione. Entro il 31 (trentuno) maggio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

18.3. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di predisporre il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo.

18.4. Il bilancio di esercizio, il bilancio sociale ove obbligatorio, ed i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Registro Unico Nazionale del terzo Settore.

18.5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

18.6. I bilanci dovranno essere depositati presso la sede della Fondazione.

Articolo 19

Estinzione della Fondazione

19.1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

19.2. Con la delibera che propone all'autorità competente l'estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina anche il/i liquidatore/i.

19.3. Il patrimonio della Fondazione che residua, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione

Articolo 20

Norma di rinvio

20.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e le disposizioni attuative dello stesso nonché le altre norme di legge in materia, in quanto applicabili.

F.to: Monica De Paoli